

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio in favore della società GO.SU. S.r.l., PI 00901341008 (già GO.SU. S.p.A) derivante da sentenza resa dalla Corte Suprema di Cassazione - seconda sezione civile - del 07/05/2024, R.G. n. 12433/2024, sezionale n° 506/2024 per un importo complessivo di € 10.600,00 per spese di lite, esborsi, accessori di legge.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso che:

con Decreto n. 165 del 28.10.2024 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio in favore della società GO.SU. S.r.l., PI 00901341008 (già GO.SU. S.p.A) derivante da sentenza resa dalla Corte Suprema di Cassazione - seconda sezione civile - del 07/05/2024, R.G. n. 12433/2024, sezionale n° 506/2024 per un importo complessivo di € 10.600,00 per spese di lite, esborsi, accessori di legge.

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visti:

la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica";

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria"), e con la Legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari");

l'articolo 229, commi 1 e 2, del Decreto-Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1 aprile 2023" e "Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1 luglio 2023";

Visti, altresì:

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151, c. 4, del D.Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss.mm.ii;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 – Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto";

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29.02.2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 – 2026 ed Elenco annuale 2024";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 17 del 22/05/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco annuale 2024 – Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024-2026 – Variazione di cassa";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 29 maggio 2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 – Approvazione";

Viste:

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 30 del 29 luglio 2024 recante "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2024–2026 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 – 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 – 2026. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2024 – Art. 193 T.U.E.L.";

la circolare protocollo CMRC-2019-0000033 oggetto “Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante “Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel”;

Premesso:

che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 103/32 del 02/08/1989 erano stati affidati, in concessione, all'Impresa GO.SU. S.r.l., PI 00901341008 (già GO.SU. S.p.A.) i lavori di costruzione dell'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri di Guidonia;

che in data 28/09/1990 veniva stipulato il relativo contratto rep. n. 3630 e registrato a Roma — primo Ufficio Registro Atti Pubblici il 10/10/1990 al n. 51476;

che i lavori sono terminati il 12/12/1992;

che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2228/41 del 10/10/1992 veniva nominato Collaudatore l'Arch. Fabrizio Di Pretoro;

che con Determinazione Dirigenziale n. 85 del 23/06/1994 veniva disposta l'approvazione del certificato di collaudo e la relativa liquidazione contabile sottoscritta senza riserve dall'impresa appaltatrice;

che con verbale n. 1147 del 03/04/2002 dei Vigili del Fuoco veniva interdetto l'uso della palestra a causa della manifestazione di cedimenti differenziali in particolar modo nel corpo di fabbrica della palestra;

che, in data 27/01/2003 il Geologo Sandro Loretelli del Servizio Geologico dell'Ente redigeva una relazione tecnica, estesa a tutto il complesso scolastico — finalizzata all'accertamento delle caratteristiche geologiche-stratigrafiche e geotecniche del sottosuolo, alla ricostruzione della tipologia di fondazione dell'edificio, alla definizione delle possibili cause dei cedimenti e alla definizione del quadro dei più idonei interventi di consolidamento —, evidenziando una rotazione ed un distacco del corpo palestra dal corpo centrale dell'edificio; tale rotazione e distacco sembravano indicare l'esistenza di possibili cedimenti differenziali dell'intero corpo di fabbrica, verosimilmente poggiante su terreno di mediocre caratteristiche geotecniche;

che con nota prot. 256 del 20/02/2003, il Responsabile del Procedimento, Ing. Paolo D'Aquanno, trasmetteva la documentazione tecnica, relativa alla campagna di indagini geognostiche, di sito e di laboratorio, necessarie per accertare la situazione statica generale dell'istituto in oggetto e della relativa palestra, compreso il rilievo;

che con Determinazione Dirigenziale n. 2779 dell'11/03/2003, R.U. n.1796 del 13/03/2003, veniva quindi autorizzato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 88 lett. e) e dell'art. 144, commi 2 e 78, dei D.P.R. 554/99, l'espletamento di apposita gara informale per l'affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, di una campagna di indagini indispensabile per poter accertare l'effettiva situazione statica dell'intero edificio e per trovare soluzioni tecniche relative alle cause dei dissesti da accertare onde adottare le misure necessarie per l'agibilità degli edifici per la popolazione scolastica, per un importo a base di gara pari a € 53.236,02 di cui € 1.064,72 non soggette a ribasso per oneri della sicurezza;

che con Determinazione Dirigenziale n. 2886 del 30/04/2003, in esito alla gara esperita risultava aggiudicataria la Ditta I.GE.S. S.n.c. per un importo, al netto del ribasso del 9%, offerto in sede di gara, pari a €47.475,88, oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.064,72, per un importo complessivo pari ad € 48.540,60 al netto dell'I.V.A.;

che in data 10/11/2003 il Responsabile del Procedimento, Ing. Paolo D'Aquanno, preso atto della regolare esecuzione del lavoro, firmava il Certificato di regolare esecuzione, attestando pertanto che la I.GE.S. S.n.c. aveva provveduto alla realizzazione di tutti i sondaggi geognostici contrattualmente previsti;

che, con provvedimenti n. 3245 del 21/10/2003 e n. 3650 del 22/11/2003, il Comando dei Vigili del Fuoco, interveniva nuovamente, interdicensi all'uso ulteriori locali dell'immobile;

che, con nota del 13/11/2003, l'Amministrazione denunciava formalmente la scoperta dei suddetti gravi difetti di costruzione dell'istituto Pisano di Guidonia invitando la GO.SU. S.r.l. a comunicare nei tempi tecnici strettamente occorrenti e comunque non oltre il termine del 27/11/2003, tutte le iniziative che intendeva porre in essere per l'eliminazione dei vizi riscontrati e la relativa tempistica;

che la GO.SU. S.r.l., con nota 26/11/2003, nonostante la relazione della Ditta incaricata dei sondaggi avesse accertato i difetti di costruzione dell'immobile imputabili alla Società ed il nesso causale tra tali difetti e le fessurazioni, sosteneva, in replica alla denuncia ex art. 1669 c.c., che l'opera era stata realizzata a regola d'arte ed eccepeva la tardività della denuncia, facendo erroneo riferimento, per il calcolo del decennio di garanzia per vizi di immobili di lunga durata quale quello in questione, alla data di realizzazione delle fondazioni o a quella di ultimazione dei lavori;

che in data 20/07/2004 l'Amministrazione, con raccomandata n.87255, ribadiva alla società GO.SU S.r.l. ed al collaudatore la contestazione delle responsabilità ex art. 1669 c.c. e richiedeva ancora il risarcimento danni;

che in data 27/07/2004 la GO.SU. S.r.l. riscontrava l'ulteriore istanza eccependo ancora l'infondatezza della richiesta per l'intervenuta prescrizione decennale;

che con Determinazione Dirigenziale n.3454 del 31/08/2004 veniva affidato l'incarico di redigere una perizia tecnica atta ad approfondire ulteriormente le problematiche generali del dissesto alla luce del quadro geotecnico già configurato dalla campagna di indagini precedente e dai monitoraggi espletati;

#### Considerato

che con atto di citazione notificato il 10/11/2004 l'Amministrazione, premettendo di aver svolto il procedimento di accertamento tecnico preventivo in relazione alla rovina di edificio scolastico realizzato con colpevole negligenza tecnica occulta dall'appaltatore, conveniva in giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Roma la GOSU S.r.l. ex art. 1669 c.c., chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito;

che in data 5/11/2012 Il Tribunale Civile di Roma – Sez. X, con sentenza n. 21043/2012, rigettava la domanda ritenendo intervenuta la decadenza per decorso del termine annuale dalla scoperta dei vizi costruttivi e condannava l'Amministrazione alla rifusione delle spese legali;

che con atto di citazione (giudizio RG 6979/2013), notificato in data 12/11/2013, l'Amministrazione proponeva appello avverso la sentenza di primo grado del Tribunale Civile;

che in data 31/01/2019 la Corte di Appello di Roma, con Sentenza n. 717/2019, R.G. 6979/2013, rigettava l'appello dell'Amministrazione confermando la Sentenza n. 21043/2012 del Tribunale di Roma;

che con ricorso notificato in data 31/07/2019 l'Amministrazione proponeva ricorso in Cassazione avverso la Sentenza n. 717/2019 della Corte di Appello, avendo individuato un precedente giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. Civ. Sentenza n. 10048 del 24/04/2018) relativamente alla decorrenza del termine annuale di denuncia;

che in data 23/02/2024, con proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bis c.p.c., il Consigliere Delegato della Corte di Cassazione, non aderendo all'orientamento giurisprudenziale condiviso dall'Amministrazione, riteneva il ricorso manifestamente infondato invitando l'Ente a comunicare il proprio intendimento in relazione alla eventuale rinuncia o meno al giudizio;

che con nota CMRC-2024-0046028 del 04/03/2024 l'Avvocatura Metropolitana richiedeva al Dipartimento I di manifestare l'intenzione di depositare istanza per la decisione entro il giorno 12/04/2024 o di rinunciare al giudizio;

che il Dipartimento I, in accordo con l'Avvocatura Metropolitana ed alla luce della comunicazione della Corte di Cassazione, non manifestava l'intenzione di depositare l'istanza per la decisione, lasciando estinguere il giudizio;

che in data 06/05/2024 con numero sezionale 506/2024 e R.G. 12433 il Consigliere Delegato della Corte Suprema di Cassazione dichiarava l'estinzione del giudizio di Cassazione, condannando la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;

che con nota CMRC-2024-0087358 del 20/05/2024 l'Avvocatura trasmetteva al Dipartimento I il decreto numero sezionale 506/2024 e R.G. 12433;

che con mail del 14/06/2024 la GO.SU S.r.l. inviava la fattura pro forma per liquidazione della sentenza pari a € 10.600,00;

che l'importo netto di € 10.600,00 è pari alla somma di € 10.000,00 per spese legali; € 400,00 per cassa avvocati (pari al 4% di € 10.000,00); € 200 per esborsi;

Dato atto che l'IVA non verrà corrisposta ai sensi dell'artt. 1 - 4 del DPR 633/1972;

Viste:

la prenotazione di spesa n. 80210/2024 per l'importo di € 10.600,00, sul capitolo 110012 art. 15 EF 2024, comunicata dall'Ufficio Bilancio in data 18/06/2024 sui fondi svincolati dal Dirigente del Servizio Ragioneria Generale - Controllo della spesa UCT0301;

la determinazione di prenotazione di spesa RU 2526 del 08/07/2024 avente per oggetto “Riconoscimento del debito fuori bilancio in favore della società GO.SU. S.r.l., PI 00901341008 (già GO.SU. S.p.A). stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione - seconda sezione civile con Sentenza del 07/05/2024, R.G. n.12433/2024, sezionale n° 506/2024 per un importo complessivo di € 10.600,00 per spese di lite, esborsi, accessori di legge. Prenotazione della spesa.”;

Preso atto:

che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Preso atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 17.10.2024;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento I “Politiche educative: Edilizia scolastica” Ing. Claudio Dello Vicario ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

## **DELIBERA**

1) di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio, rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto derivante dalla Sentenza della Corte Suprema di Cassazione - seconda sezione civile - del 07/05/2024, R.G. n. 12433/2024, sezionale n. 506/2024 per un importo complessivo di € 10.600,00 per spese di lite, esborsi, accessori di legge;

2) di dare atto che l'importo di € 10.600,00 è pari alla somma di € 10.000,00 per spese legali; € 400,00 per cassa avvocati (pari al 4% di € 10.000,00); € 200 per esborsi e che l'ammontare di € 10.600,00 trova copertura nella prenotazione di spesa numero 80210/2024 sul capitolo 110012 art. 15 EF 2024;

3) di prendere atto che sarà cura della direzione del Dipartimento I predisporre tutti gli atti successivi necessari per il pagamento di quanto sopra ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, nonché inviare la presente deliberazione agli Organi di Controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5 Legge 289/2002;

4) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 2000, in considerazione dell'urgenza di dare esecuzione alla Sentenza della Corte Suprema di Cassazione - seconda sezione civile - del 07/05/2024, R.G. n. 12433/2024, sezionale n° 506/2024 di cui al precedente punto 1.